REGOLAMENTO (CEE) N. 73/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1991

che riduce per la campagna 1990/1991 i quantitativi di uve concentrati indicati nei contratti approvati a titolo dell'utilizzazione nell'alimentazione animale e reca deroga per la stessa campagna relativamente ad alcuni termini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2635/88 della Commissione, del 24 agosto 1988, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3522/88 [4], prevede all'articolo 3, paragrafo 4, un meccanismo che consente di mantenere entro i limiti di un quantitativo massimo annuo determinato il volume totale previsto per tutta la Comunità di mosto di uve concentrato che può essere fornito per utilizzazione nell'alimentazione degli animali;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, al termine del periodo previsto per la presentazione dei contratti, il quantitativo totale di mosto di uve concentrato oggetto di tali contratti supera di circa 488 000 hl il quantitativo di cui all'articolo 45, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 stimato per la campagna 1990/1991; che a tali condizioni è opportuno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2635/88, limitare l'utilizzazione nell'alimentazione animale del quantitativo previsto e, onde garantire la parità di accesso e di trattamento di tutti gli operatori interessati dall'aiuto, tener conto di un quantitativo massimo di 100 000 hl, previsto per la campagna 1990/1991 e di conseguenza ridurre, secondo le stesse proporzioni, i quantitativi che figurano in ogni contratto;

considerando che, date alcune difficoltà amministrative d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2635/88, risulta necessario, per le operazioni della campagna 1990/1991, prorogare alcuni termini per consentire l'applicazione del provvedimento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il quantitativo di mosto di uve che può essere destinato all'alimentazione animale, previsto dal regolamento (CEE) n. 2635/88, è pari al 17 % del quantitativo che figura in ogni contratto presentato per approvazione, con un massimale di 100 000 hl.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2635/88 le date del 31 ottobre, 15 novembre e 30 novembre di cui rispettivamente ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 sono sostituite rispettivamente con quelle del 15 gennaio, 31 gennaio e 15 febbraio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 8.
[4] GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 32.